

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.03 DEL 25/01/2011

OGGETTO: ACCORDO CONVENZIONALE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TRENTINARA, STIO, MONTEFORTE CILENTO E CASTELLABATE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **18.55**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta ordinaria e urgente di prima convocazione il Consiglio Comunale, Presiede l'adunanza il Sig. **Avv. Pasquale CAROCCIA**, nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	TROTTA GERARDO	SI	
4	PRINZO ANTONIO		SI
5	D'AMBROSIO GABRIELLA	SI	
6	FEOLA DOMENICO	SI	
7	CURCIO ANGELO	SI	
8	D'AMBROSIO ROBERTO	SI	
9	D'ANDREOLI PIETRO	SI	
10	BARBATO NATALINO	SI	
11	SANTANGELO ANTONIO	SI	
12	CARLONE ARMANDO	SI	
13	TROTTA PIETRO	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **PRINZO Antonio.**

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno **Trotta Pasquale.**

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonio MARTORANO** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che l'art.97 della Costituzione stabilisce che "i pubblici uffici sono organizzati... in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";
-che l'art.1 della legge n.241/90 sottolinea come "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia...";

RILEVATO che l'art.2 del D.L.vo n.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbono ispirarsi, nella loro organizzazione, tra l'altro, a criteri di funzionalità, rispetto ai compiti ed a programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

TENUTO PRESENTE che alle amministrazioni comunali deve essere riconosciuta, nel rispetto dei principi sopra ricordati, la possibilità di reperire, attraverso valutazioni discrezionali, modelli ed assetti organizzativi, strutturali e gestionali che siano sempre più idonei al raggiungimento dei fini istituzionali;

-che tale aspetto del principio dell'autonomia degli EE.LL. trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'art.30 del D.L.vo n.267/00 che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;
- b) dell'art.98 del T.U.E.L. n.267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) nonché dell'art.10 del D.P.R. n.465/97 che, in materia di gestione dei Segretari comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'Ufficio segreteria";

RICHIAMATA la propria deliberazione n.23 del 27.07.2006, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione di segreteria tra questo Comune ed i Comuni di Trentinara e Monteforte Cilento;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Castellabate, con nota del 19 gennaio 2011, prot.n.1276, ha chiesto di entrare a far parte della convenzione in essere tra Trentinara, Stio e Monteforte Cilento, atteso lo scioglimento al 17 dicembre 2010 della convenzione con il Comune di Novi Velia;

DATO ATTO che, dopo un'attenta valutazione, si è ritenuto opportuno procedere a convenzionare il servizio di segreteria comunale tra i comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e Castellabate, in quanto, pur ridimensionando la presenza temporale del Segretario comunale e, restando fermo il principio del buon andamento dell'attività amministrativa degli Enti, potrà essere perseguito, anche attraverso l'attività del segretario stesso, l'obiettivo di utile e reciproco scambio di esperienze amministrative, organizzative e gestionali dei Comuni interessati, oltre ad un risparmio della spesa complessiva;

VISTA la relativa convenzione regolante i rapporti tra gli Enti contraenti, la cui disciplina è contenuta nello schema che costituisce allegato integrante del presente atto e che si compone di n.16 articoli;

RITENUTO che la convenzione stessa, per come è strutturata, consente al Segretario comunale il proficuo ed effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto delle esigenze dei Comuni e dei principi generali che presidono il buono e corretto andamento della Pubblica Amministrazione e dei principi di adeguatezza organizzativa dei Comuni interessati alla convenzione;

VISTE le deliberazioni adottate in materia dal Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, n.150 del

15/7/1999 e n.113 del 2/5/2001, n.135 del 29/5/2000 e n.164 del 27/7/2000 e n.46 del 12.04.2205;

TENUTO PRESENTE che comune capo-convenzione è il Comune di Trentinara;

PRECISATO che la popolazione complessiva al 31 dicembre 2010 risulta essere di n.11.949 abitanti così ripartiti:

- Comune di Trentinara - n.1.724
- Comune di Stio - n.972
- Comune di Monteforte Cilento - n.576
- Comune di Castellabate - n.8.677;

VISTO che la sommatoria della popolazione dei quattro comuni al 31.12.2010 supera i 10.000 abitanti, in quanto ammonta precisamente ad un totale di n.11.949;

-che, di conseguenza, la costituenda convenzione può essere riclassificata come segreteria di classe II^ secondo il numero dei residenti al 31.12.2010;

DATO ATTO peraltro che il Comune di Castellabate è privo di Segretario comunale titolare, mentre la convenzione in essere tra i Comuni di Trentinara, Stio e Monteforte Cilento dispone di un Segretario titolare di sede, (idoneo a ricoprire sedi di segreteria comunale fino a 65.000 abitanti) di fascia B;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n.113 del 02.05.2001, in cui si prevede che, nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;

CONSIDERATO, altresì, che:

-con decreto sindacale prot.2195 del 29.01.2010 il Sindaco del Comune di Castellabate ha proceduto alla nomina, quale vice segretario comunale con funzioni vicarie, del dipendente di ruolo Di Luccia Francesco nato a Salerno (SA) il 18.08.1977 istruttore direttivo responsabile area I in possesso dei prescritti requisiti di legge;

-l'art.97, comma 5, del D.Lgs 267/2000 statuisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di vacanza, assenza e impedimento;

RILEVATO che il Consiglio d'Amministrazione Nazionale con deliberazione n.175 del 27 ottobre 2007, punto 1, ha chiarito come "...la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve esser previsto un unico proposto all'ufficio e, quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare";

DATO ATTO, pertanto, che qualora gli Enti Locali ritengano di addivenire alla gestione associata del servizio di Segretario Comunale e di Vice Segretario, tale ultimo aspetto debba formare oggetto di specifica previsione all'interno della convenzione di segreteria con espressa statuizione dell'unicità della figura di Vice Segretario;

PRESO ATTO di quanto disposto dal C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, 9 maggio 2006, art.11, comma 4 "...il vicesegretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti laddove quest'ultimo sia assente o impedito";

-che i comuni di Trentinara, Stio, e Monteforte Cilento non hanno all'interno del loro organico la figura del Vice Segretario Comunale;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n.150 del 15.07.1999, in tema di procedimento per la nomina del Segretario comunale;

UDITI gli interventi di:

-consigliere SANTANGELO, il quale annuncia la propria astensione tenuto conto dell'onere particolarmente gravoso che si determinerà a carico del segretario in ragione delle dimensioni del Comune di castellabate;

-Sindaco-Presidente che, dopo aver riaffermato la validità della proposta di estensione della convenzione, sostiene che l'attuale assetto organizzativo dell'ente con la presenza di due figure apicali titolari di posizioni organizzative, consente di fronteggiare in maniera più che adeguata le incombenze di carattere gestionale;

-consigliere TROTTA Pietro, il quale si dichiara compiaciuto per la richiesta pervenuta dal Comune di Castellabate che sta anche a testimoniare delle indiscusse qualità umane e professionali del dr.Martorano;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

-il responsabile servizio AA.GG. per quanto riguarda la regolarità tecnica;

-il responsabile del servizio ragioneria per la regolarità contabile;

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000 ed il D.P.R. n.465/97 ad oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali";

A SEGUITO di votazione palese il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N.12

CONSIGLIERI VOTANTI N.09

ASTENUTI N.3 (Barbato-Carlone-Santangelo) VOTI FAVOREVOLI N.09

DELIBERA

1-di approvare, per quanto di competenza, la costituzione dell'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e Castellabate, unitamente allo schema di convenzione contenente la relativa disciplina dei rapporti tra i Comuni convenzionati, che viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale (all.sub A);

2-di dare atto che i Comuni sopracitati sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali;

3-di dare atto che il Comune di Trentinara risulta essere il Comune capo-convenzione che assume il coordinamento e l'organizzazione del servizio;

4-di dare, altresì, atto che il Sindaco del Comune di Trentinara, quale sede della segreteria convenzionata di che trattasi, nominerà titolare della Segreteria stessa, dopo la stipula della convenzione, il Dr.Antonio Martorano, Segretario Capo della convenzione dei comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento. In caso di scioglimento della convenzione il Segretario nominato tornerà titolare della Segreteria di Trentinara;

5-di chiedere, attraverso il Comune capofila della convenzione, all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione della Campania, la riclassificazione della costituenda sede di Segreteria Comunale convenzionata da classe III in classe II[^], segreteria generale, poiché il numero complessivo dei residenti nei quattro Comuni al 31.12.2010 risulta essere di n.11.949 abitanti;

6-di dare atto che, con l'avvio della convenzione, saranno variate le partite contabili relative all'esercizio 2011 e quelle attinenti gli anni successivi;

7-di dare comunicazione del presente provvedimento all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania ed ai Comuni di Trentinara, Monteforte Cilento e Castellabate per i provvedimenti di competenza;

8-con separata votazione palese, ad esito favorevole identico a quello precedente, le presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgsv. 267/2000.

^^*^*^*^*^*^*

Proposta di deliberazione: "Accordo convenzionale per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e Castellabate. Approvazione".

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, 21.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.Mario D'AMBROSI

Mario D'Ambrosi

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, li 21.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.Mario D'AMBROSI

Mario D'Ambrosi

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE
FUNZIONI DI SEGRETERIA EX ART.30 DEL
D.LGS.267/2000 TRA I COMUNI DI TRENTINARA,
STIO, MONTEFORTE CILENTO E CASTELLABATE.**

Oggi, del mese di, dell'anno DUEMILAUNDICI, alle ore, presso la sede del Comune di Trentinara,

TRA

-il Comune di TRENTINARA, rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenzo FRAIESE, nato a Trentinara il 31.10.1949, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, C.F.81001730654,

-il Comune di STIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore Pasquale CAROCCIA, nato a Stio il 02.06.1960, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, C.F. 84000530653,

E

-il Comune di MONTEFORTE CILENTO, rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio MANZI, nato a Monteforte Cilento il 28.07.1964, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, C.F.84000750657,

-il Comune di CASTELLABATE, rappresentato dal Sindaco pro tempore Costabile MAURANO, nato a Castellabate il 01.01.1948, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, C.F. 81000690651,

PREMESSO

-che l'art.30 del TUEL 18 agosto 2000, n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;

-che l'art.98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

-che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono

stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

-che i Comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e castellabate, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'ex Agenzia e che contano rispettivamente n....., n....., n..... e n..... abitanti, hanno approvato il presente schema di convenzione, rispettivamente con deliberazione n....., assunta dal consiglio comunale di Trentinara in data, con deliberazione n....., assunta dal consiglio comunale di Stio in data, con deliberazione n...., assunta dal consiglio comunale di Monteforte Cilento in data e con deliberazione n... assunta dal consiglio comunale di Castellabate in data.....;

-che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, con deliberazioni n.150 del 15/7/1999 e n.113 del 2/5/2001, n.135 del 29/5/2000 e n.164 del 27/7/2000, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

-che, ai sensi dell'art.30 del Decreto legislativo n.267/2000, i sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA

Quanto segue:

le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per "ex Agenzia", s'intende l'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art.102 comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465.

Art.1 - I Comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e Castellabate dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98, comma 73, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, l'ufficio di Segreteria dei rispettivi enti, alle condizioni qui previste.

Art.2 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, dell'opera di un unico segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti,

regolamenti o provvedimenti dei sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al segretario comunale dei singoli enti.

Art.3 - La presente convenzione è valida fino al 31.12.2011, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno; potrà essere sciolta in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati e anche a richiesta di uno di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo.

Dalla data dello scioglimento della convenzione il segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune capo-convenzione.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'ex Agenzia, affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del segretario comunale presso l'ufficio di segreteria rimasto vacante.

Art.4 - Il segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.

La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i sindaci degli altri Comuni. Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Trentinara, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'ex Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

ART.5 - Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice segretario della segreteria convenzionata individuato nel vicesegretario del Comune di Castellabate. In caso di vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione, il vice segretario della segreteria convenzionata viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione sentiti i sindaci degli altri comuni appartenenti alla convenzione con il medesimo atto deliberativo fermo restando l'autonomia di ogni singolo ente.

L'incarico di supplenza o di reggenza del vice segretario è disposto da legge.

Le spese aggiuntive eventualmente sostenute relativamente alla funzione di Vice segretario faranno capo ai singoli Enti in ragione dell'effettivo utilizzo e riguarderanno unicamente il rimborso spese viaggio ove dovute per legge.

La sostituzione riguarderà in ogni caso solo le funzioni di Segretario comunale.

In caso di impedimento o assenza anche del vicesegretario si provvederà ai sensi dell' art.6.

Art.6 - La revoca del segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti gli altri sindaci e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

Il Sindaco del Comune capo convenzione provvederà, inoltre, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, ai seguenti provvedimenti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale;
- b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario e del vice segretario in aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
- c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b);
- d) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art.7 - La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissato presso il Comune di Trentinara.
La classe di appartenenza della segreteria risulta essere, allo stato attuale, di II[^] classe.

Art.8 - Il segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei quattro sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n°165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei sindaci dei Comuni di Stio, Monteforte Cilento e Castellabate).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art.9 - Il segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati e nel rispetto di quanto disposto dall'art.19 del CCNL di categoria, garantirà la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci ed il funzionario) nel modo seguente:

- n.12 ore presso il Comune di Trentinara
- n.12 ore presso il Comune di Castellabate
- n.6 ore presso il Comune di Stio
- n.6 ore presso il Comune di Monteforte Cilento.

Il segretario dovrà altresì, previ accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori di ufficio non ordinari, ecc.).

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

In ogni caso il Segretario comunale organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Le ferie sono fruite dal segretario comunale, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati anche frazionatamente, in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dei quattro enti.

Art.10 - Al segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.

Allo stesso, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.P.R. n.465/97, spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva la cui entità viene determinata in misura pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16/5/2001, da a) ad e) in godimento, comprensivo di tutte le indennità corrisposte con carattere continuativo.

In aggiunta a tali compensi, al segretario titolare della segreteria convenzionata, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili rapportato al costo chilometrico secondo tabelle ACI, alla cui corresponsione provvederà il Comune capo-convenzione. A tal fine viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i quattro Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt.87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148 nonché di cui all'art.97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Art.11 - I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, nella seguente misura:

- 34% a carico del Comune di Trentinara
- 33% a carico del Comune di Castellabate
- 16,5% a carico del Comune di Stio
- 16,5% a carico del Comune di Monteforte Cilento.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale curerà anche il relativo pagamento dei contributi alla Cassa di Previdenza ed agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del Bilancio del comune capo convenzione saranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro comune convenzionato, il quale ultimo verserà trimestralmente le quote di concorso a proprio carico.

Il Comune capo convenzione curerà annualmente la compilazione dei dati consuntivi.

Qualora la situazione di cassa del Comune capo-convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti anche prima della scadenza trimestrale, salvo conguaglio finale.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e delle forme di legge, dagli enti a favore dei quali

le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o a rimborso.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art.42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Art.12 - In sede di prima attuazione, le parti convengono che il Comune capo-convenzione sia quello di Trentinara.

Art.13 - Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

Art.14 - Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col Segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art.15 - Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n.267/2000 ed al D.P.R. n.465/97, nonché in materia di ordinamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

Art.16 - La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei consigli dei Comuni di Trentinara, Stio, Monteforte Cilento e Castellabate, sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Campania.

Letto, confermato e sottoscritto in sette facciate sin qui, escluse le firme.

IL SINDACO DEL COMUNE
DI TRENTINARA

IL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELLABATE

IL SINDACO DEL COMUNE
DI MONTEFORTE CILENTO

IL SINDACO DEL COMUNE
DI STIO

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(Avv. Pasquale CAROCCIA)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio MARTORANO)

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 17 per quindici giorni consecutivi, a
dal 27.01.2011 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li 27.01.2011



Il Responsabile di Segreteria
(Dr. Antonio MARTORANO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li 27.01.2011



Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio MARTORANO